



LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DOPO LA LEGGE 120 DEL 2010

Art. 186 cod. strad.

Come in passato sono previste tre fasce relative a diversi tassi alcolemici, cui sono applicate diverse sanzioni:

1. **tasso alcolemico da 0.5 a 0.8 g/l**: fattispecie depenalizzata. Le sanzioni attualmente previste sono dunque:
 - a. sanzione pecuniaria **da 500 a 2000 euro**;
 - b. sospensione della patente da **tre a sei mesi**.

2. **tasso alcolemico da 0.8 a 1.5 g/l**: norma invariata. Le sanzioni attualmente previste sono dunque:
 - a. arresto fino a sei mesi;
 - b. ammenda da **800 a 3200 euro**;
 - c. sospensione della patente da **sei mesi a 1 anno**.

3. **tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l**: inasprita la sanzione dell'arresto. Le sanzioni attualmente previste sono dunque:
 - a. arresto da **sei mesi** (non più tre) ad un **anno**;
 - b. ammenda **da 1500 a 6000 euro**;
 - c. sospensione della patente **da uno a due anni (da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene a persona estranea)**.
 - d. confisca del veicolo: in particolare, non è più previsto il sequestro preventivo penale, che poteva essere effettuato solo da un ufficiale di polizia giudiziaria, ma il veicolo da confiscare è sottoposto a sequestro amministrativo. Il sequestro è compiuto dall'operatore di polizia che accerta il fatto, a prescindere dalla sua qualifica.
 - e. revoca della patente, nel caso in cui il fatto sia reiterato nel biennio; la patente **è sempre revocata se il conducente abbia provocato un incidente**.

N.B. Qualora il conducente in stato di ebbrezza, provochi un incidente stradale tutte le sanzioni sopra indicate sono raddoppiate ed è disposto il fermo del veicolo per 180 giorni.



Il nuovo art. 186 bis: disposizioni relative a talune categorie di soggetti

E' previsto un divieto assoluto di assunzione di alcool prima della guida, nei confronti delle suddette categorie di persone:

1. giovani sotto i 21 anni;
2. neopatentati (conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B);
3. conducenti professionisti (esercenti attività di trasporto di persone e/o cose).

Quali sono le sanzioni previste?

1. **tasso alcolemico da 0 a 0,5 g/l**: sanzione amministrativa **da 155 a 624** euro (sanzione raddoppiata se il conducente provoca un incidente).
2. **tasso alcolemico da 0.5 a 0.8 g/l**: sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strad.) aumentate **di un terzo**.
3. **tasso alcolemico da 0.8 a 1.5 o superiore a 1.5 g/l**: sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strad.) aumentate **da un terzo alla metà**.

Inoltre, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente:

- a. **sempre** per i conducenti professionisti di veicoli pesanti e di veicoli complessi (autoveicoli di massa superiore a pieno carico superiore a 3,5 t o trainanti un rimorchio con massa superiore a 3,5 t), di veicoli di trasporto di persone il cui numero sia superiore a otto escluso il conducente, di autoarticolati e di autosnodati.
- b. **In caso di recidiva nel triennio** per le altre categorie di persone indicate nella norma.

N.B. Per tutte la categorie di conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire un nuova, prima che siano trascorsi **tre anni** dall'accertamento del reato.

Per i conducenti professionisti, inoltre, la revoca può costituire **giusta causa di licenziamento**.



Per i minori di anni 18 sono stabilite le seguenti sanzioni:

- 1. tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l:** slittamento dell'età per il conseguimento della patente B a 19 anni.
- 2. tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l:** slittamento dell'età per il conseguimento della patente B a 21 anni.

Direzione Studi e Ricerche
Agosto 2010